

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 31/08/2013, n. 101 conv. in Legge 30/10/2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La norma dispone che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14 nonché' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".